



**Ordinanza n° 10/22
del 08/04/2022
Direzione competente: OPE**

Oggetto: proroga dei permessi di accesso nel Porto di Taranto

Il Presidente

- visto** il "Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso in porto" emanato con Ordinanza n. 11/14 in data 30 settembre 2014;
- vista** l'Ordinanza n. 35/21 del 09/12/2021 con la quale sono stati prorogati i permessi annuali di accesso in porto fino al 30/04/2022;
- considerato** che prosegue la sperimentazione del nuovo sistema informatizzato di gestione dei permessi di accesso in porto che prevede una nuova modalità di presentazione delle istanze e più in generale una nuova regolamentazione;
- considerata** la necessità di garantire lo svolgimento delle attività portuali e quindi consentire il regolare accesso delle persone e dei mezzi;
- visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 14/01/2021 di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio
- sentito** il Segretario Generale;
- letto ed applicato** l'art 6, co 4, lett. a) della Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Art. 1

È sospeso il rilascio dei permessi annuali di accesso in porto per l'anno 2022 fino alla regolamentazione citata in premessa.

Fatta salva la necessità che permangano le condizioni che ne hanno determinato il rilascio, i permessi annuali rilasciati per l'anno 2020 per l'accesso in porto di persone e mezzi sono ulteriormente prorogati senza l'apposizione sugli stessi di alcuna vidimazione fino al 31 dicembre 2022.

Resta l'obbligo di essere in possesso, qualora previsto, dell'iscrizione nei Registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione e/o dell'autorizzazione ex art.16, L.84/94 e/o di concessione demaniale marittima per l'anno 2022.

In detto periodo di proroga, nelle more del rilascio dei permessi annuali, le autorizzazioni provvisorie potranno essere rilasciate fino alla suindicata data del 31 dicembre 2022.

Art. 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto SETTEMBRINI (*)

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE (*)

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"